

COMUNE DI MALO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE

PROGRESSIONI VERTICALI

ART. 52, COMMA 1-*bis*, D.LGS. N. 165/2001
D.L. n. 80/2021 CONVERTITO CON L. n. 113/2021

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure comparative per le progressioni tra aree diverse del personale dipendente del Comune di Malo, d'ora in avanti denominate "progressioni verticali", in attuazione dell'art. 52, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente al momento della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande in possesso dei seguenti requisiti:

Inquadramento nell'area immediatamente inferiore a quella correlata al profilo oggetto di selezione e possesso dei titoli di studio e professionali richiesti per l'accesso dall'esterno:

1 - da Area degli Operatori all'Area degli Operatori esperti

Assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, opportunamente valutabile;

2 - da Area degli Operatori esperti all'Area degli Istruttori

Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile;

3 - da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione

Laurea triennale con indirizzo adeguato al profilo da assumere e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ed opportunamente valutabile;

Assenza di provvedimenti disciplinari nei due anni anteriori al termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Valutazione positiva conseguita negli ultimi 3 anni di servizio.

La valutazione negli ultimi tre anni di servizio è intesa come la media della valutazione della performance del triennio precedente.

Nel caso in cui mancasse la valutazione di una annualità, per motivi legati a L. 104/1992, terapie salva vita, maternità, infortunio sul lavoro e comunque per le assenze che non comportano decurtazione dello stipendio, l'eventuale assenza di una annualità sarà compensata considerando quella dell'anno precedente.

Art. 3 – Avviso di selezione

Gli avvisi di selezione sono pubblicati per la durata di almeno dieci giorni sul Sito Istituzionale e all'Albo Pretorio e ne viene data comunicazione a tutti i dipendenti, nonché alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.I. vigente.

È fatta salva la possibilità dell'Ente di adottare atto motivato di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dopo la scadenza dell'avviso originario. Il provvedimento di riapertura dei termini deve essere pubblicato con le medesime modalità dell'avviso.

Restano ferme le domande già presentate, con possibilità di integrazione dei documenti richiesti.

L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richiama, previa informativa sindacale. Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione ai concorrenti.

Art.4 – Procedura comparativa

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione all'area superiore, l'avviso di indizione della procedura comparativa deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, criteri, fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di punti 100:

1) "Performance del triennio precedente"

La performance conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, intendendosi per tale quella con punteggio definito dal sistema di valutazione, con attribuzione di un punteggio massimo di **50 punti**, nel triennio.

Il punteggio viene attribuito in misura proporzionale alla valutazione media riportata secondo la seguente formula:

$$P = (v1+v2+v3)/3/100*50$$

2) "Titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione"

Per ciascuna delle voci di cui al presente criterio è attribuito un punteggio come da elenco sottostante, per un totale massimo complessivo di 20 punti:

a) per posti dell'area dei Funzionari e dell'Elevata professionalità – max punti 20: titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione

diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM)	punti 5
Seconda laurea specialistica (LS) o seconda laurea magistrale (LM) o secondo diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario	punti 5
dottorato di ricerca (DR), Master universitario di 1° o 2° livello (DM 270/2004)	punti 5
Abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente al profilo oggetto di selezione, fino ad un massimo di 5 punti	punti 5

b) per posti dell'area "Istruttori" – max punti 20:

1. titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione

laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato	punti 5
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario	punti 5

dottorato di ricerca (DR), Master universitario di 1° o 2° livello (DM 270/2004)	punti 5
Abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente al profilo oggetto di selezione	punti 5

c) per posti di “Operatori esperti”– max punti 20:

1. titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione

voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo ulteriore per l'ammissione	punti 10
voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo ulteriore per l'ammissione	punti 8
Voto pari a 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo ulteriore per l'ammissione	Punti 6
voto da 70 a 79 (o da 42 a 47 su 60) conseguito nel titolo ulteriore per l'ammissione	punti 4
laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato	punti 5
Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario	punti 5

3) “Servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001”

Servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, anche a tempo determinato, nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione: 2 punti per ogni anno di servizio fino ad un massimo di **punti 20**.

Si considera anno di servizio il periodo di 12 mesi anche non continuativi;

Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni.

Non sono oggetto di valutazione gli anni di servizio richiesti quale requisito di partecipazione alla procedura comparativa.

4) Curriculum vitae

Contenente elementi significativi non già valutati con altri punteggi e attinenti al profilo professionale da ricoprire quali:

- esperienza maturata in mansioni analoghe a quelle del posto da ricoprire: 3 punti per anno;
- certificazioni ECDL o ICDL, attestati di conoscenza linguistica di livello C1 o C2: 1 punto per ogni certificato;

fino ad un massimo di **10 punti**.

Art. 5 – Formazione della graduatoria finale e conclusione della procedura

Esaurita la fase di valutazione dei soggetti ammessi alla procedura e di verifica sulla veridicità e la correttezza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione effettuata dall’area competente in materia di organizzazione e gestione del personale, il Responsabile del Servizio Personale provvede a formare la graduatoria finale secondo l’ordine di votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato più giovane di età anagrafica.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti messi a selezione.

Le graduatorie e le nomine dei vincitori delle procedure di progressione verticale sono approvate con determinazione del Responsabile del Servizio Personale e vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.

Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione.

I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dal C.C.N.L. del comparto Funzioni locali vigente.

Art. 6 – Trattamento economico

Il passaggio alla categoria immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria e avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data di adozione della determina di approvazione della graduatoria.

Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche, a titolo di assegno personale.

Art. 7 – Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni verticali.